

IN BREVE n. 032-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PADRE LAVORATORE DEL SETTORE PRIVATO - CONGEDO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO VIA TELEMATICA

Con il messaggio del 1° agosto 2013, n. 12443 (che segue al messaggio 12129 - vedi Brevia 31), l'Inps comunica che sono state realizzate le applicazioni per l'invio telematico delle domande di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore a pagamento diretto.

In particolare, l'acquisizione delle suddette domande è possibile tramite i seguenti tre canali: Web, Contact center integrato e Patronati.

AGENZIA DELLE ENTRATE - FINTE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER INGANNARE I CONTRIBUENTI

Ancora una volta false comunicazioni a nome dell'Agenzia delle Entrate e, in questo caso, anche un fasimile del suo sito internet, sono utilizzati per imbrogliare i cittadini.

Dunque, in guardia dagli avvisi di pagamento con mittente l'“Esattoria Agenzia Riscossioni – Ufficio Entrate di Roma”. Non sono, come potrebbero apparire a prima vista, comunicazioni ufficiali dell'Amministrazione fiscale, ma provengono da una società privata di recupero crediti la cui attività è del tutto distinta da quella dell'Agenzia.

Per meglio raggirare i destinatari delle comunicazioni e dare maggiore credibilità alle loro ingiunzioni di pagamento, la società ha anche costruito un sito *web* molto simile a quello delle Entrate.

L'Agenzia invita coloro che hanno ricevuto le comunicazioni ingannevoli, di rivolgersi al più presto a un ufficio delle Entrate e alle forze di polizia.

CERTIFICATO ENERGETICO NON NECESSARIO PER I RINNOVI CONTRATTUALE

Secondo le prime note interpretative nel DL 63/2013 del Consiglio nazionale del notariato, l'obbligo di presentare l'attestazione di prestazione energetica (Ape) varrebbe solo per i nuovi contratti di locazione. La previsione contenuta nel DL 63/2013 non si applicherebbe ai contratti di locazione oggetto di solo rinnovo: l'Ape deve essere rilasciato solo per unità immobiliari costruite, vendute o locate a nuovo locatario.

CHIARIMENTI DEL FISCO PER ERRATI VERSAMENTI IRPEF, IRES e IRAP

In merito ai versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 2 agosto 2013, n. 27/E, fornisce chiarimenti relativi all'insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel "termine lungo", all'efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti e ai carenti versamenti degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 27/E del 2/08/2013
(documento 154)**

EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante le liberalità, in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (*DPCM 18 aprile 2013*).

ENPAM - QUANTO PRENDERO' DI PENSIONE QUOTA A DEL FONDO GENERALE?

La Fondazione ENPAM con le News del 1 agosto 2013 comunica che è stato attivato nell'area riservata un simulatore che permette al medico e all'odontoiatra il calcolo della futura pensione della Quota A, quindi solo una parte di quella che spetterà agli iscritti e che sarà sommata a quanto riceveranno per i versamenti effettuati negli altri Fondi ENPAM o, nel caso dei dipendenti, all'assegno Inps (ex Inpdap).

Ricordiamo che la pensione del Fondo generale di Quota A è calcolata sulla base del contributo obbligatorio che tutti i medici e i dentisti versano all'ENPAM sin dal momento dell'iscrizione al proprio Ordine sino al compimento dell'età pensionabile.

Dal primo gennaio 2013, con l'entrata in vigore della Riforma delle pensioni, il requisito di età per accedere al trattamento della Quota A è di 65 anni e 6 mesi.

Il requisito aumenterà di sei mesi ogni anno fino al 2018, data in cui sarà possibile andare in pensione al compimento del 68esimo anno di età.

Per chi versa alla Quota A resta, peraltro, possibile chiedere il pensionamento anticipato al 65° anno, scegliendo però retroattivamente il metodo di calcolo contributivo.

La Fondazione ricorda che le ipotesi hanno comunque un valore meramente indicativo del trattamento finale, sia perché questo è soggetto a numerose variabili, tra cui eventuali cambiamenti normativi, sia perché il sistema considera i riscatti e le ricongiunzioni in corso di pagamento come già interamente versati e le eventuali morosità come estinte.

BEFERA: RISPETTO DEI CITTADINI

Una lettera di Befera ai propri dipendenti: rispettate il cittadino e comportatevi con la diligenza del buon padre di famiglia.

Alcuni giorni prima, era stata pubblicata sul Corriere della Sera una lettera del senatore Pietro Ichino che lamentava le proprie vicissitudini in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per adempiere semplicemente al proprio dovere di contribuente.

E' da oltre un anno che il Comitato Regionale Feder.S.P.eV. Lombardia combatte contro le complicazioni fiscali: dovere del cittadino è quello di pagare le tasse, ma ha anche il diritto di non impazzire per doverle pagare e la sede Nazionale ha inviato alle Autorità competenti perché, come avviene già in molti Stati della U.e., siano gli uffici a calcolare e comunicare con avviso bonario il dovuto, fatto salvo il diritto del cittadino al contraddittorio in caso di contestazione degli importi comunicati e ciò a partire dall'Imu ove i Comuni hanno tutti i dati per un calcolo delle competenze. Basterebbe un poco di buona volontà o, forse, data la complessità del nostro fisco neppure gli uffici fiscali sono sicuri dei loro calcoli?

AGENZIA DELLE ENTRATE - IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA RIVALSA INPS

Domanda

Un professionista esercita la rivalsa Inps del 4% evidenziandola in fattura. Anche tale voce è soggetta all'Iva e alla ritenuta d'acconto Irpef?

Risponde G. Mingione

I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che non sono iscritti a un'autonoma cassa di previdenza sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26 della legge 335/1995), cui sono tenuti a versare un contributo, calcolato applicando alla propria base imponibile le aliquote vigenti nell'anno, nei limiti del massimale previsto. Possono a tal fine addebitare in fattura al committente una maggiorazione del 4% dei compensi, fermo restando che resta a loro carico l'obbligo del pagamento nei confronti dell'Inps.

La rivalsa Inps è facoltativa, non obbligatoria.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo dal professionista, non può essere considerata allo stesso modo dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso (articolo 50, comma 1, del Tuir).

Deve quindi essere assoggettata al prelievo alla fonte (articolo 25 del Dpr 600/1973) e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 13 del Dpr 633/1972).

Pertanto è parte del compenso da assoggettare a ritenuta e a Iva (risoluzione 109/E del 1996).

INPS - CUMULO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI FINI DI UNA UNICA PENSIONE

Con la circolare 120 del 6 agosto 2013 l'INPS dà chiarimenti sul cumulo dei contributi previdenziali ai fini di una unica pensione alla luce di quanto disposto dalla legge 228 del 24 dicembre 2012 (art.1 commi dal 238 al 248).

Per avvalersi della facoltà di mettersi in quiescenza sommando i contributi versati in diverse gestioni (trasferimento, ricongiunzione e totalizzazione) e ottenere il diritto a una pensione, occorre presentare domanda all'ultimo ente previdenziale di iscrizione (gestione dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore). La domanda va presentata dall'interessato o in caso di decesso dall'erede avente diritto.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 120 del 6/08/2013 (documento 155)

PILLOLE pensierini di Marco Perelli Ercolini

Pensioni: due domande

Le pensioni sono un costo o una spesa a fronte di sacrifici contributivi?

Quante e soprattutto quali (vitalizi dei politici compresi) sono un costo per il sistema?

Ancora sulle pensioni cosiddette d'oro

Sul Corriere della Sera di giovedì 8 agosto 2013, con occhietto in prima pagina, si legge che su interrogazione di Deborah Bergamini il sottosegretario del Welfare, Carlo Dell'Arringa, ha rispolverato il problema delle pensioni d'oro che -costano- al sistema circa 13 miliardi di euro all'anno.

Ma una domanda: tutte le pensioni così dette d'oro costano al sistema, quante invece sono quelle che hanno un nesso con le contribuzioni pagate dal lavoratore che ne giustificano l'importo? Se uno ha versato maggiori contributi è logico abbia il diritto a un trattamento economico di pensione più elevato nel rispetto della correlazione contrattuale contributi-prestazioni, al contrario di chi ha versato meno e, se giustificato, nell'ambito della solidarietà sociale, dovrà essere lo Stato a provvedere alla integrazione prelevando i soldi dalla fiscalità e non dalle tasche dei pensionati.

Forse, anziché demagogicamente colpire il sacrificio di molti lavoratori sarebbe più rispettoso e opportuno verificare quante e quali pensioni (compresi i vitalizi dei politici) sono invece un vero beneficio, una "regalia" queste sono le pensioni che costano, le altre sono una semplice prestazione di tutela assicurativa e pertanto una spesa dovuta a fronte dei contributi versati.

AGENZIA DELLE ENTRATE - IL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO AL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Domanda

Nel 2006 ho ristrutturato il mio appartamento usufruendo della prevista detrazione fiscale. L'ho venduto nel 2011, senza indicare nulla in proposito nel rogito. Potevo continuare a usufruire dell'agevolazione per i restanti anni?

Risponde G. Mingione

La sorte del diritto a usufruire della detrazione fiscale nell'ipotesi di cessione di un immobile su cui sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione edilizia agevolati è disciplinata diversamente a seconda del momento in cui è stato stipulato l'atto. Per le compravendite avvenute prima del 17 settembre 2011, la normativa disponeva il trasferimento all'acquirente persona fisica della parte di detrazione non utilizzata (articolo 1 della legge 449/1997). Per i contratti sottoscritti, invece, nel periodo che va dal 17 settembre al 31 dicembre 2011, era lasciata alle parti contraenti la possibilità di decidere se trasferire o meno il diritto al beneficio fiscale (articolo 2, comma 12-bis, del DL 138/2011). In tal caso, in assenza di accordo tra le parti, ha precisato l'Agenzia, le detrazioni residue continuavano a competere all'acquirente, conformemente alla disciplina previgente (circolare n. 19/2012, risposta al quesito 1.6). Per completezza di analisi, infine, si ricorda che, anche per le compravendite immobiliari datate a partire dall'1 gennaio 2012, l'attuale normativa prevede il trasferimento del diritto a detrarre le rate residue in capo all'acquirente persona fisica, salvo che le parti non si accordino diversamente (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir).